

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1002

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAMBA, SAGLIA, GIORGIO CONTE, LA MORTE

Disciplina della professione di *sommelier*

Presentata il 7 giugno 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — La figura professionale del *sommelier* e le attività a questa riconducibili hanno assunto negli ultimi anni un'importanza sempre crescente nel nostro Paese, legata indiscutibilmente alla sua speciale vocazione enogastronomica e vitivinicola, che lo collocano al vertice mondiale in questi ambiti. Altrettanto evidente è l'importanza del settore ristorativo, con le sue precipue eccellenze, che svolge un ruolo essenziale e di traino nel quadro della complessiva offerta turistica italiana, interna e internazionale.

Il numero sempre crescente di tipi di vini e liquori, con le relative denominazioni e classificazioni previste dalla legislazione nazionale in materia, e la complessiva espansione quantitativa e qualitativa del settore vitivinicolo hanno fatto sì che il binomio Italia-vini e liquori d'ec-

cellenza sia ormai universalmente riconosciuto nel mondo.

Anche il settore della formazione e dell'istruzione professionale, pubblica e privata, ha riservato sempre maggiore attenzione al settore enologico e della *sommellerie* e moltissimi giovani si affacciano ogni anno nel complesso mondo del lavoro con capacità e competenze professionali.

L'attività specifica e la qualificazione degli operatori sono, per altro, fino ad oggi rimaste affidate ad associazioni di carattere privatistico, la cui proliferazione incontrollata non giova alla uniformità e alla omogeneità qualitativa della figura del *sommelier* che, in un Paese come il nostro, deve essere, per i motivi ricordati innanzi, sempre contraddistinta da caratteri indiscutibili di serietà e di professionalità.

Appare quindi indispensabile provvedere a una regolamentazione organica e

uniforme della professione di *sommelier*, che ne disciplini le caratteristiche, i contenuti e i limiti dell'attività, le forme e i requisiti di accesso, la formazione.

Con la presente proposta di legge si intende intervenire in questo senso, prevedendo gli elementi e le indicazioni principali per la regolamentazione organica della materia, mediante apposita delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 1 reca la definizione e i contenuti della professione di *sommelier*.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di albi provinciali dei *sommelier* tenuti dalle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'articolo 3 indica i requisiti per l'esercizio della professione di *sommelier* e prevede che le modalità di svolgimento e i contenuti dell'esame di abilitazione professionale, così come i requisiti di ammissione allo stesso, siano disciplinati tramite apposito decreto del Ministro delle politi-

che agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'istruzione.

L'articolo 4 subordina l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di *sommelier* ad una specifica formazione didattico-professionale o, in alternativa, al conseguimento di specifici titoli di studio.

Nell'articolo 5, comma 1, sono individuati i principi e criteri direttivi della delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo recante la disciplina della professione di *sommelier*. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico ed è sottoposto alla procedura stabilita dal comma 2 del medesimo articolo 5.

L'articolo 6 prevede la copertura di eventuali oneri derivanti dall'istituzione degli albi provinciali di cui all'articolo 2 mediante utilizzo dei relativi diritti annuali di iscrizione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione della professione di sommelier).

1. La professione di *sommelier* comprende le attività volte all'esame e alla certificazione qualitativa nonché la conoscenza e l'impiego delle tecniche di somministrazione dei prodotti e dei distillati viti-vinicoli in fase di distribuzione e di consumo finale. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

2. Ai *sommelier* non agronomi è vietata ogni attività di competenza esclusiva della professione di agronomo.

3. Ai *sommelier* non enologi è vietata ogni attività di competenza esclusiva della professione di enologo.

ART. 2.

(Istituzione degli albi provinciali).

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 5 sono istituiti, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli albi provinciali dei *sommelier*.

2. Gli iscritti agli albi provinciali sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 5.

ART. 3.

(Requisiti per l'esercizio della professione di sommelier).

1. Per esercitare la professione di *sommelier* è necessario avere conseguito l'abilitazione alla professione mediante il superamento del relativo esame, ed essere

iscritto all'apposito albo della provincia di residenza.

2. Le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione di cui al comma 1, i contenuti dello stesso e i requisiti per l'ammissione di coloro che sono già in possesso di formazione didattica o professionale, che risulti compatibile o conforme, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, sono stabiliti e disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'istruzione.

ART. 4.

(Requisiti formativi per l'esercizio della professione di sommelier).

1. L'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di *sommelier* di cui all'articolo 3 è subordinata ad una specifica formazione didattico-professionale conseguita, in alternativa, con diploma di laurea, diploma di istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione, statale o legalmente riconosciuto, oppure mediante corsi di specializzazione almeno biennali che prevedano adeguata formazione e addestramento attivati presso scuole di specializzazione universitaria ovvero presso istituti, associazioni o aziende, e comunque secondo programmi e in base a criteri di valutazione degli aspetti didattici e professionali specificatamente indicati nel decreto di cui all'articolo 3, comma 2.

ART. 5.

(Delega al Governo per la disciplina della professione di sommelier).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina della professione di *sommelier*,

nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) precisare gli ambiti di esercizio dell'attività professionale;

b) individuare, ai sensi della normativa vigente, i titoli e i requisiti che consentono l'iscrizione agli albi provinciali di cui all'articolo 2;

c) definire, ai fini dello svolgimento della professione, le attività il cui esercizio è riservato agli iscritti agli albi provinciali;

d) prevedere le norme per la tenuta degli albi provinciali da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti delle associazioni che organizzano corsi formativi per la professione di *sommelier*;

e) prevedere che le spese relative al funzionamento degli albi provinciali per le prestazioni a favore degli iscritti sono poste a loro totale carico, mediante la fissazione di quote d'iscrizione idonee ad assicurare l'integrale copertura delle medesime spese;

f) prevedere il coordinamento, per gli iscritti agli albi provinciali, delle norme relative agli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali, stabiliti dalle disposizioni vigenti;

g) prevedere le sanzioni, l'autorità competente alla loro irrogazione e le relative modalità di applicazione per l'esercizio abusivo della professione di *sommelier* e per la violazione della disciplina professionale;

h) stabilire le norme transitorie necessarie fino al completamento e alla definitiva entrata in vigore della disciplina prevista dalla presente legge e dal decreto legislativo di cui al presente comma.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo si intende automaticamente prorogato di novanta giorni.

ART. 6.

(Disposizione finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla istituzione e dalla tenuta degli albi provinciali di cui all'articolo 2 si provvede mediante le entrate derivanti dai diritti annuali di iscrizione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e).

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0006940